



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 836 del 2019, proposto dalla:

el Versalis S.p.A., rappresentata e difesa

;

contro

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

- la Regione Puglia;

e sul ricorso r.g. n. 1233 del 2019, proposto dalla:

- Versalis S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

- la Regione Puglia;

nei confronti

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 836 del 2019

- del Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria emesso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il 25 marzo 2019 e trasmesso a Versalis con nota PEC prot. n. 2019/2340 dell'8 aprile 2019;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla società ricorrente;

quanto al ricorso n. 1233 del 2019

- della nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 38856 del 19 giugno 2019, avente ad oggetto 'Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dal 18 settembre 2018 al 20 settembre 2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida', munita di due allegati tecnici;

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 16229 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto 'Versalis S.p.A. - installazione sita nel Comune di Brindisi. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 38856 del 19 giugno 2019';

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22255 del 3 settembre 2019, avente ad oggetto 'Versalis S.p.A. - installazione sita nel Comune di Brindisi. Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 38856 del 19 giugno 2019';

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla società ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente.

Visti gli atti delle due cause.

Visto l'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Relatore all'udienza pubblica del 19 novembre 2020 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui ai relativi verbali.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- Versalis S.p.A. è proprietaria di alcune aree industriali poste all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN, ex lege n. 426 del 1998) di Brindisi.

- la sua attività è regolata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale DVA-DEC-2011-514 del 16 settembre 2011 e s.m.i.

- nei giorni 18 - 20 settembre 2018 la società riceveva la visita ispettiva ordinaria di personale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - e dell'ARPA -, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto»).

- con nota prot. n. 11409 del 18 febbraio 2019 ARPA Puglia comunicava all'ISPRA gli esiti dei controlli e delle ispezioni ad essa richiesti e indicava le criticità riscontrate.

- l'8 aprile 2019 l'ISPRA trasmetteva alla ricorrente la nota pec prot. n. 2019/2340, con allegata la relazione - denominata Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria - ex art. 29-decies, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («... dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere ...») sulle attività svolte dal gruppo ispettivo.

- tale Rapporto Conclusivo, del 25 marzo 2019, riportava, tra gli altri, i seguenti passaggi:

a) «Emissioni odorigene [...] si chiede al Gestore di effettuare il monitoraggio sistematico di tutte le emissioni odorigene presenti nell'installazione nelle condizioni di regolare esercizio degli impianti e con una frequenza trimestrale per un anno. Il monitoraggio dovrà essere effettuato in conformità con la L.R. 23/2015 così come indicato nel D.M. n.316 del 30/12/2015 (Richiesta di riesame dell'ALA). Oltre a quanto sopra si chiede al Gestore di prevedere, entro 30 gg., un programma di adeguamento per l'installazione di sistemi di abbattimento di odore per tutte le sorgenti (Condizione 9) in particolare: per tutti i serbatoi contenenti prodotti idrocarburici, sia per quelli a tetto fisso sia per quelli a tetto galleggiante, si ritiene necessaria l'applicazione delle BAT di settore; per le vasche e i cassoni aperti si chiede al Gestore di applicare quanto indicato nella L.R. 23/2015» (pag. 12);

b) «Scarichi idrici [...] si allegano tutti i verbali di campionamento e le relative analisi chimiche a cura di Arpa Puglia nelle quali le concentrazioni dei parametri analizzati hanno trovato un solo superamento del limite tabellare per l'analisi tossicologica condotta sul pozzetto FB/14 (BIOLOG A/502). In Allegato 2 è riportato il Rapporto di Prova n.23815-2018 del 13/11/2018 dal quale si evince il giudizio 'Per i risultati ottenuti dal saggio di tossicità, il campione è risultato tossico'. In merito, si rileva, per gli effetti di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il superamento dei limiti della Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in quanto il campione è risultato tossico (Diffida 1 penale)» (pag. 12);

c) «Evento di accensione torcia RV101C dell'impianto P1CR, avvenuto in data 18 settembre 2018 [...] Il GI ha riscontrato il mancato rispetto della ottemperanza alla prescrizione contenuta al §9.4.1 punto 13 del PIC in merito al funzionamento smokeless, ovvero la prescrizione per cui le torce devono essere esercitate senza

emissioni di fumo nero, quindi ai fini dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., si ritiene che la documentazione fornita dal Gestore non risponde a quanto richiesto dalla prescrizione citata (Diffida 1 amministrativa)" (pag. 14).

- il 7 maggio 2019 Versalis S.p.A. inviava all'ISPRA la nota prot. n. DIRE/U/002452, di replica a quanto esposto nel predetto Rapporto.

- ISPRA non forniva alcun riscontro alla ricorrente.

- veniva dunque proposto, avverso il predetto Rapporto Conclusivo, "se ed in quanto da considerare conclusivo del procedimento iniziato con la visita ispettiva del 18-20 settembre 2018", il ricorso n. 836/2019, per i seguenti motivi: A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del contraddittorio amministrativo. B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Incompetenza dell'ISPRA. C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia 16 aprile 2015, n. 23. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Sviamento di potere. Eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa. D) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia 16 aprile 2015, n. 23. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Incostituzionalità della l.r. Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione e falsa applicazione dell'art. 117, co. 2, lett. s), della Costituzione, dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione e dell'art. 3 della Costituzione. E) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia 16 aprile 2015, n. 23. Violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia 16 luglio 2018, n. 32. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. F) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'AIA DVADEC- 2011-514 del 16 settembre 2011 e ss. mm. ii. Violazione e falsa applicazione del metodo APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003. Violazione e falsa applicazione della nota 5 della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-quattordices, comma 3, e dell'art. 137D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Sviamento di potere. G) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3 e 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'AIA DVADEC-2011-514 del 16 settembre 2011 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Sviamento di potere.

2.- Premesso, ancora, che:

- in data 19 giugno 2019, e dunque solo pochi giorni dopo la notifica del ricorso n. 836/2019, del precedente 7 giugno, l'ISPRA trasmetteva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la nota prot. n. 38856, avente il seguente oggetto: *'Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dal 18 settembre 2018 al 20 settembre 2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida'*.

- questa nota riportava, tra gli altri, i seguenti passaggi:

a) *"Nelle giornate dal 18.9.2018 al 20.9.2018 secondo quanto disposto nella programmazione 2018 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso dell'impianto chimico Versalis S.p.A. Stabilimento di Brindisi [...] Nel corso del sopralluogo svolto il giorno 18.9.2018, si è avuto un evento di accensione torcia RV101C di Punta di Torre Cavallo, a servizio dell'impianto di cracking PICR di Versalis S.p.A., causato dal blocco del compressore K5001 dell'impianto PICR. Durante l'evento suddetto è stato riscontrato dal Gruppo Ispettivo il mancato rispetto della ottemperanza alla prescrizione AIA contenuta al §9.4.1 punto 13 del PIC in merito al funzionamento smokeless, ovvero la prescrizione per cui le torce devono essere esercitate senza emissioni di fumo nero, quindi ai fini dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., si ritiene che la documentazione fornita dal Gestore non risponde a quanto richiesto dalla prescrizione citata per cui si propone la presente diffida amministrativa [...] Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia le violazioni seguenti: 1) mancato rispetto della prescrizione AIA contenuta al §9.4.1 punto 13 del PIC. Per le violazioni di cui sopra, nonché per i frequenti eventi di accensione torcia occorsi nell'ultimo periodo ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, si propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida, esegua il monitoraggio in continuo, con la possibilità di visualizzazione on line da parte di ARPA Puglia dei parametri rilevati dai sistemi di controllo dei gas alle torce con flussimetri (portata) oltre che dei parametri Pressione e Temperatura dei gas che si inviano in torcia, e delle attività manutentive e di taratura dei misuratori di flusso, così come già comunicato con nota ISPRA prot. n. 9672 del 28/02/2017 [...] In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione dei*

commi 6 e 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA elencata al sopracitato punto 1 (violazione amministrativa)";

b) "2) Dal verbale di analisi chimica redatto da ARPA Puglia risulta che le concentrazioni dei parametri analizzati superano il limite tabellare per l'analisi tossicologica condotta sul pozzetto FB/14 (BIOLOG A/502). In Allegato 2 'Emissioni in acqua' è ricompreso il Rapporto di Prova n. 23815-2018 del 13.11.2018 dal quale si evince il giudizio 'Per i risultati ottenuti dal saggio di tossicità, il campione è risultato tossico'. In merito, si rileva, per gli effetti di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il superamento dei limiti della Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in quanto il campione è risultato tossico (Diffida penale) [...] Relativamente alla rimanente inosservanza, di cui al punto 2 (per il quale si individua la sanzione penale), in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma all'art. 29-quattordices, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il superamento dei limiti della Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Brindisi quale ipotesi di reato" [come meglio si scriverà dopo, invece, e la circostanza incide in parte qua sull'interesse al gravame, la nota ISPRA nulla riferiva e proponeva quanto al profilo delle emissioni odorigene].

- in conseguenza di quanto appena esposto il MATTM trasmetteva alla ricorrente la nota n. prot. 16229 del 25 giugno 2019, avente a oggetto: 'Versalis S.p.A. - installazione sita nel Comune di Brindisi. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 38856 del 19 giugno 2019'.

- detta nota aveva il seguente contenuto: "Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 38856 del 19 giugno 2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a trasmettere quanto richiesto al punto 1) della suddetta nota, con i tempi e le modalità ivi indicate (...) Relativamente al punto 2) della citata nota, si rimane in attesa delle indicazioni da parte di ISPRA, di eventuali azioni, che saranno in tal caso oggetto di ulteriore diffida, necessarie per il superamento delle violazioni riscontrate" [anche il provvedimento ministeriale, come la nota ISPRA del 19 giugno appena richiamata e con le medesime conseguenze - di cui si scriverà - in punto di interesse al gravame, nulla disponeva quanto al profilo delle emissioni odorigene].

- con comunicazione n. prot. DS/19/038/LP_amc del 23 agosto 2019 Versalis S.p.A. informava il MATTM che, "con riferimento all'oggetto ed in particolare a quanto indicato al punto 1) della nota ISPRA [prot. 38856 del 19 giugno 2019, ndr], ... a far data dal 14 agosto 2019, come da comunicazione allegata prot. DS/19/036/LP_Ip, i dati relativi a portata, pressione e temperatura delle torce RV101A, RV101B, RV101C, RV101D, RV401, già misurati in continuo, registrati ed archiviati nei nostri sistemi, sono resi disponibili ad ARPA sotto forma di foglio di calcolo consultabile nella cartella dedicata all'interno del portale già disponibile ed attivo per la visualizzazione dei dati acquisiti tramite SME, con trasmissione dei dati con frequenza giornaliera.

Per quanto concerne le attività manutentive e di taratura dei misuratori di flusso le stesse saranno indicate nel medesimo foglio di calcolo e comunicate secondo quanto già contenuto negli adempimenti legati alla vigente AIA (...)"

- in risposta a tale ultima comunicazione, il MATTM inviava all'ISPRA e, per conoscenza, alla ricorrente, la nota n. prot. 22255 del 3 settembre 2019, con la quale chiedeva se "alla luce di quanto dichiarato dal Gestore" con la comunicazione n. prot. DS/19/038/LP_amc del 23 agosto 2019, "la diffida poteva ritenersi superata".

- la nota dell'ISPRA prot. n. 38856 del 19 giugno 2019, la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 16229 del 25 giugno 2019 e la nota del medesimo Ministero prot. n. 22255 del 3 settembre 2019 venivano quindi censurate con il ricorso n. 1233 del 2019, per i seguenti motivi: H) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3, 5 e 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del contraddittorio amministrativo. I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3, 5 e 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'AIA DVADEC-2011-514 del 16 settembre 2011 e ss. mm. ii. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Sviamento di potere. L) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, commi 3, 5 e 9 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'AIA DVADEC-2011-514 del 16 settembre 2011 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione del metodo APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003. Violazione e falsa applicazione della nota 5 della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-quattordices, comma 3, e dell'art. 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Sviamento di potere.

3.- Osservato che i due atti di gravame, da riunire per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono in definitiva incentrati su tre distinti profili di eventuale criticità nell'azione di Versalis S.p.A., in particolare relativi alle emissioni odorigene, all'evento di accensione torcia del 18 settembre 2018 e, infine, agli scarichi idrici.

4.- Ritenuto che, con riguardo a due dei tre profili anzidetti, come correttamente e attendibilmente evidenziato dalla stessa Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente nelle proprie difese [*Agenzia la quale, come previsto dalla normativa di settore e come emerge dagli atti della causa, era soggetto protagonista insieme a ISPRA del procedimento ispettivo e riveste dunque un preciso e qualificante ruolo istituzionale nella vicenda*], l'interesse al gravame è peraltro, ormai, venuto meno - o addirittura difettava fin dall'origine, secondo quanto si preciserà.

4.1 Ritenuto, in particolare, che:

- successivamente alla nota prot. n. 11409 del 18 febbraio 2019 con cui ARPA Puglia comunicava all'ISPRA gli esiti dei controlli e delle ispezioni ad essa richiesti e indicava le criticità riscontrate, e, ancora, successivamente al Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria dell'ISPRA in data 25 marzo 2019, lo stesso Istituto, con la censurata nota prot. n. 0038856 del 19 giugno 2019 (avente a oggetto: *'Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dal 18 settembre 2018 al 20 settembre 2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida'*), rappresentava al MATTM, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 6, D.lgs. n. 152/2006 («*Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare*»), le violazioni riscontrate e proponeva le possibili misure da adottare, senza tuttavia fare alcun riferimento alla questione delle emissioni odorigene - e invece *'pronunciandosi'*, come riferito, quanto al profilo dell'evento di accensione torcia e degli scarichi idrici.

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a sua volta e per conseguenza, nella successiva, impugnata nota prot. n. 0016229 del 25 giugno 2019 (avente a oggetto: *'Versalis S.p.A. - installazione sita nel Comune di Brindisi. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 38856 del 19 giugno 2019'*), non formulava nei confronti di Versalis alcun rilievo in punto di emissioni odorigene e, quindi, neppure adottava alcuna misura.

- l'impugnazione del Rapporto Conclusivo ISPRA del 25 marzo 2019 (*ric. n. 836/2019*), dunque, risulta sul punto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse - *non avendo al Rapporto medesimo fatto seguito alcun rilievo e/o misura, in tema di emissione odorigene, nei confronti di Versalis* -, mentre quella dei successivi atti dello stesso Istituto e del Ministero intimati (*ric. n. 1233/2019*) risulta sullo stesso punto inammissibile per originaria carenza di interesse, trattandosi di atti in nessun modo lesivi, quanto al profilo in parola, rispetto alla società ricorrente.

4.2 Ritenuto inoltre, quanto al profilo dell'evento di accensione torcia del 18 settembre 2018, che:

- ARPA evidenzia, nelle proprie difese, come Versalis non abbia *"interesse a censurare la diffida ministeriale prot. n. 16229 del 25 giugno 2019 e gli atti ad essa presupposti dell'organo di controllo, avendo ottemperato alle prescrizioni con essa impartite"* (cfr. memorie ARPA in data 1° aprile 2020, presentate nei due giudizi).

- con comunicazione n. prot. DS/19/038/LP_amc del 23 agosto 2019, come già scritto, Versalis S.p.A. informava il MATTM che, *"con riferimento all'oggetto ed in particolare a quanto indicato al punto 1) della nota ISPRA (prot. 38856 del 19 giugno 2019, ndr), ... a far data dal 14 agosto 2019, come da comunicazione allegata prot. DS/19/036/LP_Ip, i dati relativi a portata, pressione e temperatura delle torce RV101A, RV101B, RV101C, RV101D, RV401, già misurati in continuo, registrati ed archiviati nei nostri sistemi, sono resi disponibili ad ARPA sotto forma di foglio di calcolo consultabile nella cartella dedicata all'interno del portale già disponibile ed attivo per la visualizzazione dei dati acquisiti tramite SME, con trasmissione dei dati con frequenza giornaliera.*

Per quanto concerne le attività manutentive e di taratura dei misuratori di flusso le stesse saranno indicate nel medesimo foglio di calcolo e comunicate secondo quanto già contenuto negli adempimenti legati alla vigente ALA".

- in risposta a tale ultima comunicazione, il MATTM inviava all'ISPRA e, per conoscenza, alla ricorrente, la nota prot. n. 0022255 del 3 settembre 2019, con la quale chiedeva se *"alla luce di quanto dichiarato dal Gestore"* con la comunicazione n. prot. DS/19/038/LP_amc del 23 agosto 2019, *"la diffida poteva ritenersi superata"*.

- alla luce dei rilievi svolti da ARPA nei due giudizi, in cui si dava univocamente atto dell'aver Versalis S.p.A. ottemperato alle prescrizioni impartite con il provvedimento ministeriale del 25 giugno 2019 - *il quale recepiva la nota ISPRA del 19 giugno precedente* -, e in assenza di deduzioni contrarie da parte del MATTM e dell'ISPRA, deve dunque darsi risposta affermativa alla 'domanda' posta dal Ministero all'Istituto con la nota prot. n. 0022255/2019 appena richiamata e, per conseguenza, dichiararsi *in parte quainprocedibile* per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 836/2019, precedente all'attività poi svolta da Versalis per ottemperare sul punto alle prescrizioni ministeriali, e *in parte qua* inammissibile per difetto di interesse il ricorso n. 1233/2019, successivo all'attività medesima.

- le conclusioni appena esposte, peraltro, neppure risultano precluse dall'inciso formulato da Versalis nella comunicazione prot. n. DS/19/038/LP_amc del 23 agosto 2019, laddove si scriveva che *"lo svolgimento dell'attività di cui sopra non costitui(va) acquiescenza alcuna al contenuto e alle determinazioni di cui alle citate note"* dell'ISPRA e del MATTM: per un verso, difatti, la determinazione ministeriale prot. n. 0016229 del 25

giugno 2019 precisava che l'art. 29-*decies*, comma 9, lett. b), D.lgs. n. 152/2006 “*prevede che l'autorità competente proceda «alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno», rappresentando al riguardo che, come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno*”, sicché nessuna misura sanzionatoria può ormai essere ricollegata ai rilievi svolti nel 2019 nei confronti di Versalis - e ormai superati per ragioni di ordine ‘cronologico’ e in ragione dell'adeguamento alle misure applicate effettuato dalla stessa società -, e, per altro verso, neppure alcuna azione di carattere risarcitorio viene proposta o riservata dalla ricorrente in rapporto alle misure medesime.

5.- Ritenuto infine, quanto al profilo degli scarichi idrici, che:

- nella comunicazione del 7 maggio 2019 n. prot. DIRE/U/002452, Versalis rappresentava sul punto che: <<Durante la visita ispettiva del giorno 18 settembre 2018 il laboratorio LabAnalysis prelevava, in contraddittorio con ARPA, il contro-campione di acque sul punto ‘Scarico finale FB/14 BIOLOG A/52’. Sullo stesso venivano effettuate le analisi di tutti i parametri della tab. 3, allegato 5, del D.lgs. 152/06 (...). Il campione prelevato risultava conforme a tutti i parametri della tabella 3, allegato 5, compreso il saggio di tossicità. Si vuole però rilevare che dal bollettino di analisi RdP 23815-2018 rev.0 emesso da ARPA in data 13 novembre 2018, il campione, prelevato il giorno 18 settembre 2018, risulta essere stato consegnato al laboratorio di ARPA in data 7 novembre 2018 ad una temperatura di 4°C, periodo di gran lunga superiore alle 48h e ad una temperatura non idonea alla conservazione fino a 2 mesi rispetto a quanto previsto dal metodo UNI EN ISO 11348-3:2007 utilizzato per effettuare l'analisi del saggio di tossicità; tale metodo infatti prevede di conservare i campioni tra 2 e 5°C al buio per non più di 48h; per periodi fino a 2 mesi, è necessario conservare il campione ad una temperatura ≤ -18°C. In aggiunta, le analisi sono state eseguite cinque giorni dopo l'arrivo in laboratorio (data di inizio e fine prova: 12 novembre 2018), indicando sempre sul medesimo RdP la conservazione in frigorifero. Il metodo sopra citato (UNI EN ISO 11348-3:2007) non risulta inoltre né tra i metodi richiesti nel PMC_ ALA 000514, né tantomeno nell'Allegato G ‘Metodi di riferimento per le misure previste nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali’, emesso da ISPRA. In entrambi i documenti il metodo indicato per il saggio di tossicità acuta risulta essere l'APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003, metodo utilizzato dal laboratorio LabAnalysis per effettuare l'analisi in contraddittorio. Il metodo APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003 prevede di conservare il campione al buio e alla temperatura di 4°C per non più di 72h. Per tempistiche più lunghe, prevede di congelare il campione a -20°C, specificando che ‘in quest'ultimo caso, tuttavia, non è possibile assicurare la totale conservabilità delle caratteristiche chimiche originali del campione ai fini del risultato del saggio tossicologico’>>.

- rilievi analoghi sono contenuti nella nota tecnica di LabAnalysis S.r.l. del 9 marzo 2020, in atti.

- sul punto la difesa dell'ARPA - alla quale fanno riferimento anche il MATTM e l'ISPRA - risulta affidata alle considerazioni che seguono: <<L'attività di ispezione al pozzetto BIOLOG.A502 in data 18 settembre 2019 è stata eseguita tecnicamente dall'Agenzia ambientale (...). Si legge nel verbale che è stato prelevato un campione di acque di scarico, di tipo medio composito, dal ‘pozzetto Biolog A502’ dalle ore 11,00 alle ore 14,00, per la verifica di quanto stabilito dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte III, Allegato 5, Tab. 3 in relazione all'ALA n. 514 del 11 settembre 2011. Tale campione è stato accettato dal Laboratorio ARPA del Dipartimento di Bari il giorno 7 novembre 2018 ed il test di tossicità ha avuto inizio e conclusione il 12 novembre 2018; quindi, entro 5 giorni dall'arrivo del campione al laboratorio (i tempi di esecuzione dell'analisi del test eco-tossicologico devono rispettare la ISO 5667-16). L'intera procedura è stata dettagliatamente riportata nel verbale al quale, per brevità, ci si riporta, e dal quale emerge l'assoluta correttezza delle operazioni svolte dall'Agenzia ambientale. In particolare, il campione, per poter essere trasferito dal Dipartimento di Brindisi al Laboratorio di Bari, è stato necessariamente congelato, conformemente alla procedura interna PG 28 DP - BA Rev.11 poiché i test eco-tossicologici vengono eseguiti in tempi diversi rispetto ad altre analisi. Pertanto, il campione così congelato, giunto al Laboratorio ARPA di Bari in data 7 novembre 2018, è stato riposto nuovamente in congelatore, in attesa di essere sottoposto ad analisi. L'indicazione della ‘temperatura di arrivo rilevata 4°C’ indicata nel RdP [Rapporto di Prova, ndr] 23815-2018 rev.0, rappresenta un evidente errore materiale effettuato dall'operatore in fase di accettazione; infatti nel medesimo RdP è detto che ‘Test report: i campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16’. Valga qui evidenziare che il laboratorio ARPA è accreditato (Accredia) ed utilizza il metodo ufficiale UNI EN ISO 11348-3:2009>>.

- la situazione di oggettiva incertezza sulla corretta conservazione del campione di acqua poi oggetto di analisi da parte del Laboratorio ARPA di Bari - quanto al decisivo aspetto della relativa temperatura, che per il periodo de quo, compreso tra il 18 settembre e il 12 novembre 2018, doveva essere quanto meno uguale o inferiore a -18°C, laddove invece dagli stessi atti del Laboratorio ARPA risulta una temperatura di ‘arrivo’ di 4°C - rende in definitiva inattendibili i risultati del test di tossicità eseguito, con conseguente illegittimità sul punto degli atti impugnati.

- né tale valutazione può essere concretamente superata dalla deduzione della difesa di ARPA secondo cui, come appena scritto, <<L'indicazione della ‘temperatura di arrivo rilevata 4°C’ indicata nel RdP 23815-2018 rev.0, rappresenta un evidente errore materiale effettuato dall'operatore in fase di accettazione; infatti nel medesimo RdP è detto che ‘Test report: i campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16’. Valga qui evidenziare che il laboratorio ARPA è accreditato (Accredia) ed utilizza il metodo ufficiale UNI EN ISO 11348-3:2009>>: quella di un errore materiale dell'operatore, difatti, resta al più una mera ipotesi, certamente insufficiente a restituire una piena credibilità all'esame in parola.

6.- Ritenuto, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:

- il ricorso n. 836 del 2019 è dunque: a) improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte relativa alle profilo ‘emissioni odorigene’ [ai rilievi contenuti sul punto nel Rapporto Conclusivo ISPRA non seguiva alcuna misura concreta negli atti successivi] e in quella relativa al profilo ‘accensione torcia del 18 settembre 2018’ [v’era sul punto una successiva ottemperanza da parte di Versalis alle misure disposte e non sono allegati aspetti di danno]; b) fondato quanto al profilo degli ‘scarichi idrici’ [per quanto esposto prima sub 5.-].

- il ricorso n. 1233 del 2019 è invece: c) inammissibile per difetto di interesse nella parte relativa alle profilo ‘emissioni odorigene’ [gli atti qui impugnati non disponevano sul punto alcuna misura nei confronti di Versalis] e in quella relativa al profilo ‘accensione torcia del 18 settembre 2018’ [v’era già stata al momento del gravame una piena ottemperanza da parte di Versalis alle misure disposte sul punto e non sono allegati aspetti di danno]; d) fondato quanto al profilo degli ‘scarichi idrici’ [per quanto esposto prima sub 5.-].

7.- Ritenuto, infine, che la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato rispetto a entrambi i giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 836 del 2019 e n. 1233 del 2019 come indicati in epigrafe, in parte accoglie e in parte dichiara improcedibile il ricorso n. 836/2019 e in parte accoglie e in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 1233/2019, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate - *fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato rispetto a entrambi i giudizi.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 novembre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

L’ESTENSORE

Ettore Manca

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO